

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 25-3885

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida".
Approvazione nuovo Statuto.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede in Castellazzo Bormida (AL), è attualmente sottoposta a commissariamento, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 28-3256 del 09.05.2016.

Preso atto che in esecuzione dell'incarico commissariale che, tra l'altro, prevede la modifica dello Statuto, con particolare riferimento alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina comunale da cinque a tre, il Commissario Straordinario, con provvedimento n. 14 del 28/07/2016, ha richiesto l'approvazione di un nuovo testo statutario.

Considerato che il Comune di Castellazzo Bormida, ha preso atto senza obiezioni delle modifiche indicate.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'I.P.A.B. è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la L. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'I.P.A.B. " Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede in Castellazzo Bormida, composto di 32 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



CASA DI RIPOSO DI CASTELLAZZO BORMIDA

Costituita dalla fusione dell'Ospedale SS. Bernardino e Catterina con Casa di riposo G. Dolchi
Decreto Giunta Regione Piemonte n. 2234/78

STATUTO ORGANICO

CAPO I

Costituzione, denominazione, scopi, prestazione e mezzi

Art. 1

La "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida" trae la sua origine dalla fusione dell'Ospedale degli Infermi "S.S. Bernardino e Catterina" trasformata in casa di riposo e nato dalla fusione avvenuta con atto Vescovile del 16 Agosto 1760, sancito con R.D. 17 Marzo 1778, dei due Ospedali amministrati rispettivamente dalle Confraternite di San Giovanni e San Sebastiano, a sanzione della mutata attività esercitata, con la Casa di Riposo "G. Dolchi" sorta con atto di fondazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica Einaudi del 1 Marzo 1955.

L'Ente è regolato dalle norme del presente Statuto e dalla normativa vigente dello Stato e della Regione Piemonte e ha sede in Castellazzo Bormida (AL) in Piazza San Carlo n.1.

Art. 2

L'Istituto ha lo scopo di contribuire alla cura, tutela e valorizzazione delle persone anziane ovvero persone adulte sofferenti di disabilità psicofisica di ogni patologia, tramite interventi personalizzati, con adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. Persegue detto scopo con servizi assistenziali e socio - sanitari integrati polifunzionali ed in particolare con la gestione diretta di:

- nuclei alberghieri per autosufficienti,
- nuclei per non autosufficienti convenzionati e non,
- centro diurno con parziale risposta residenziale,
- supporto alle famiglie con ospitalità temporanea e sostegno domiciliare,
- servizi geriatrici, infermieristici
- servizi fisioterapici e psicologici,
- laboratori di animazione musicale e teatrale,
- psicomotricità.

Nel perseguimento dei propri fini, l'Ente opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Ente può convenzionarsi con altri Enti pubblici e privati per la gestione di uno o più servizi e può favorire l'apporto del volontariato ed il suo coordinato utilizzo nell'interesse dei propri assistiti. Può inoltre promuovere e costituire ovvero partecipare a soggetti giuridici di natura pubblica, privato sociale e privata, le cui finalità siano in congruenza con il presente Statuto, anche mantenendo comunque la titolarità delle funzioni istituzionali sue proprie per garantire servizi sociali sanitari ed assistenziali alla popolazione del Comune di Castellazzo Bormida e più generalmente del territorio limitrofo, inserendosi nella rete dei presidi e servizi sociali così come promossi dalla Regione Piemonte, e più generalmente dalle istituzioni locali (a norma della L. 328/00 e s.m.i.).

Pubblico e privato nelle forme previste dalla legge e per le finalità relative alla stessa.

Art. 3

L'Ente provvede a conseguire i propri fini istituzionali con i proventi derivanti:

- a) dalle rette per la fruizione di prestazioni socio sanitarie
- b) da integrazioni corrisposte da enti territoriali competenti per l'assistenza
- c) da lasciti e donazioni
- d) dai contributi per l'organizzazione di manifestazioni e dai proventi dei servizi a terzi resi a pagamento.

Art. 4

Le modalità di ammissione e dimissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite nel Regolamento interno.

Art. 5

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità Religiose locali; gli ospiti possono farsi assistere **spiritualmente** dal Ministro del culto cui **appartengono**.

Capo II Patrimonio

Art. 6

I mezzi con i quali l'Ente provvede allo scopo della sua istituzione si compongono di fabbricati, di rendite e di interessi di capitali. Il patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale è inalienabile, mentre il restante patrimonio può **essere** alienato a norma di legge fatto salvo il **reinvestimento dell'alienazione** in interventi di miglioramento del patrimonio stesso della Casa di Riposo.

I beni patrimoniali dell'IPAB si distinguono in immobili e mobili e in disponibili e non disponibili.

Le unità immobiliari sono individuate catastalmente come segue:

non disponibili:

F.	Part.	Sub	Ctg	CI	Consist	Sup.	Rend	Indirizzo
22	666	2	B/1	2	9.008 mq.	3.055,94	3.070,47	Piazza San Carlo, 103 - Castellazzo Bormida

Disponibili:

F.	Part.	Sub	Ctg	CI	Sup.	Rend
27	471	-----	seminativo arborato	2	are6 ca40	7,93
29	230	-----	seminativo arborato	2	are17 ca70	21,94
44	84	-----	seminativo arborato	3	are20 ca60	12,77

I beni mobili sono costituiti da impianti, arredi, attrezzature, mobili e macchie d'ufficio, come da inventario.

Capo III L'amministrazione

Art. 7

Sono Organi di governo il Consiglio di Amministrazione e il Presidente; il Direttore è organo di gestione.

Capo IV Il Consiglio di Amministrazione

Art. 8

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri, di cui tre designati dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Castellazzo Bormida, uno eletto dalla Confraternita di San Sebastiano e uno eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Qualora la Confraternita di San Sebastiano non provveda alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta per qualsivoglia motivo il Consigliere di competenza è nominato dal Sindaco di Castellazzo Bormida.

Art. 9

I Consiglieri elettivi durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Il computo dei mandati di cui al comma precedente, decorre dall'elezione del primo Consiglio dopo l'approvazione del presente Statuto.

Art. 10

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare i Consiglieri per particolari incarichi.

Art. 11

Il Consiglio, in collaborazione con il Direttore:

- definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento dei fini istituzionali;
- assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica i risultati della stessa;
- redige i regolamenti interni;
- approva la compilazione del Bilancio Preventivo e del Conto Cosuntivo;
- nomina il Direttore e ne definisce il compenso e le caratteristiche del rapporto contrattuale;
- provvede all'eventuale nomina del Revisore dei conti;
- provvede alle modifiche statutarie e ad ogni attività di straordinaria amministrazione.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre Consiglieri e debbono ottenere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a scheda segreta; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone; a parità di voti la proposta si intende respinta. I verbali delle Deliberazioni sono stesi dal Direttore e vengono sottoscritti in calce dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13

Le adunanze del Consiglio hanno luogo ordinariamente almeno una volta al quadrimestre, per invito scritto del Presidente e ogni altra volta che lo richieda il bisogno, sia per invito

scritto del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità di vigilanza e controllo. L'invito deve contenere l'ordine del giorno. La decadenza dalla carica di Consigliere per assenza non giustificata dalle sedute per tre volte consecutive può **essere** pronunciata dal Consiglio.

Capo V

L'Assemblea dei Soci della Casa di Riposo

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede e ne firma i verbali assieme al Direttore.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci può **essere** convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà conveniente e comunque con lettera raccomandata con avviso di ricevimento emessa almeno quindici giorni prima della data di convocazione e comunque una volta l'anno in via ordinaria ai sensi dell'art. 19.

Art. 16

L'Assemblea in prima convocazione sarà legale quando sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea per essere approvate devono avere la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

Art. 18

Il Consiglio di **Amministrazione** determina con proprio regolamento le modalità di ammissione all'Assemblea dei Soci. Tale regolamento e le modifiche dello stesso dovranno **essere** sottoposte all'approvazione **dell'Assemblea** stessa.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci sarà sentita in ordine alle deliberazioni del Consiglio di **Amministrazione** che lo stesso riterrà di sottoporle.

Art. 20

In sede di prima applicazione del presente Statuto il Consiglio di **Amministrazione** determina con proprio atto l'elenco dei soci in carica dell'Assemblea dei Soci, sulla base della regolarità dei contributi versati e dell'impegno svolto a favore della Casa di Riposo, nonché integra - se ritiene - l'elenco dei soci con persone che ne abbiano fatto esplicita richiesta e che ne abbiano maturato le **caratteristiche**. I componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione a suo tempo nominati **dall'Assemblea** dei soci fanno parte di diritto dell'elenco di cui sopra.

Capo VI Il Presidente

Art. 21

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto, convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio di **Amministrazione**. Cura i rapporti con altri Enti ed Autorità.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di **Amministrazione** con ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Capo VII Il Direttore

Art. 22

Il Direttore è nominato dal Consiglio di **Amministrazione** con funzioni di Funzionario Responsabile; i rapporti tra lo stesso ed il Consiglio di **Amministrazione** sono regolati da un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. **Nelle** more **dell'attuazione** di quanto sopra, il Direttore in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto è confermato a tempo indeterminato secondo le caratteristiche contrattuali in **essere**.

Art. 23

Il Direttore è titolare della gestione dell'Ente e ne **assume** la responsabilità tecnica, patrimoniale, contabile ed operativa. Il Direttore è responsabile dell'Ente e con propri atti impegna l'**Amministrazione** verso terzi operando nell'ambito dei budgets affidatigli dal Consiglio all'atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Il Direttore è verbalizzante delle riunioni degli Organi dell'Ente e fornisce il parere tecnico, giuridico e normativo su tutti gli atti suddetti, fatto salvo i pareri contabili a cura del Responsabile Economico-Finanziario. Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile **Economico-Finanziario** e, ove necessario, il Vice Direttore in sua sostituzione in **caso di assenza** od impedimento.

Capo VIII Norme generali di **Amministrazione**

Art. 24

I Mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti delle firme del Direttore e del Responsabile **Economico-Finanziario** dell'Ente.

Art. 25

Ogni dichiarazione, **provvedimento**, contratto ed in genere ogni atto dell'Istituto dovrà **avere** la firma del Direttore.

Art. 26

Il Servizio di esazione e di Cassa è fatto di regola da Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 27

La pianta organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento.

Art. 28

I principi generali su cui vengono determinate le rette dell'Ente trovano spazio nel Regolamento. Sulla base dei medesimi annualmente il Consiglio di **Amministrazione** ne determina l'entità.

Capo IX Revisore dei conti

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore dei conti.

Il revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria ed **all'accertamento** della regolare tenuta delle scritture contabili.

Esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci, sui conti consuntivi, sulle variazioni di bilancio; effettua verifiche di cassa, relaziona al Consiglio di Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Può assistere alle riunioni del Consiglio di **Amministrazione** con voto consultivo.

Dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo X Disposizioni generali e transitorie

Art. 30

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto nè dal Regolamento **Amministrativo** si **osservano** le norme di legge.

Art. 31

Il presente Statuto entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione da parte della Regione Piemonte.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino **all'approvazione** del presente Statuto da parte della Regione Piemonte e comunque fino **all'insediamento** del nuovo Consiglio di **Amministrazione**, da eleggersi con le procedure del presente Statuto.